

operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

In favore delle parti, che si sono avvalse di patrocinio di difensore, è dovuto il rimborso delle spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando con sentenza immediatamente esecutiva, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, accoglie i ricorsi e per l'effetto annulla i provvedimenti opposti.

Condanna l'Unione dei Comuni del ~~Robbio~~ al rimborso delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che liquida per ciascuno in Euro 250,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.

Cesena, 10 marzo 2008

Il Giudice di Pace

Avv. Stefano Santini

10 MAR. 2008

2

17 MAR. 2008

all'Avv. C. Falco.